



COMUNE DI CAMERI

DECRETO DEL SINDACO N. 4/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID -19. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE PERSONALE COMUNALE E INDIVIDUAZIONE SERVIZI ESSENZIALI

IL SINDACO

Visto il comma 1 dell' art 87 del D.L 17marzo 2020 n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 il quale stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1 comma 2 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165;

Visto il comma 3 dello stesso art. 87 il quale stabilisce che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano lo strumento delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di analoghi altri istituti, con possibilità, esaurite tali possibilità, di motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, pur riconoscendo ad esso il trattamento retributivo come se il servizio fosse prestato;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 con il quale è stato dato avvio alla c.d."Fase 2" del percorso mirato al contenimento del contagio da Covid-19 sull' intero territorio nazionale il quale, all' art. 1 comma 1 lett. gg) conferma il contenuto dell' art. 87 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 in precedenza richiamato;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020 il quale, al punto 16, prevede la sospensione della attività degli uffici regionali, provinciali e comunali, fatta salva la erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili come individuati dalle autorità competenti;

Vista la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione che fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative nella "Fase due" da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che con tale direttiva si precisa che la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell' art. 87 del D.L. n. 18/2020, che tuttavia deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due, introdotte dallo stesso D.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha ampliato il novero delle attività economiche (ATECO) non più soggette a sospensione, con la conseguenza che le amministrazioni possono rivedere le attività indifferibili quelle da rendere in

presenza, anche al fine di assicurare il necessario supporto alla immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

Dato atto che la direttiva n. 3/2020 fornisce inoltre alcune indicazioni in merito alle misure organizzative di prevenzione e protezione in materia di prestazioni lavorative nella fase due

DECRETA

- 1) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il Comune di Cameri.
- 2) la riduzione dell'attività degli uffici comunali dovrà garantire l'erogazione dei servizi essenziali e indifferibili di seguito individuati e con i contingenti minimi posti a presidio degli uffici a fianco di ciascuno indicati:
 - servizi area segreteria generale: n. 1 dipendente;
 - servizio protocollo: n. 1 dipendente;
 - servizio contabilità: n. 1 dipendente;
 - servizio tributi: n. 1 dipendente;
 - servizi demografici: n. 1 dipendente ;
 - servizi tecnici: n. 1 dipendente per area lavori pubbliche n. 1 dipendente per area edilizia privata e urbanistica;
 - servizi tecnici manutentivi: in base alle esigenze rilevate dal responsabile dell'area LL.PP. e patrimonio;
 - servizi polizia locale: è prevista la presenza di tutto il personale dipendente, salve riduzioni autorizzate dal comandante della polizia locale utilizzando a tal fine il principio della rotazione.Nel numero minimo di dipendenti si considerano anche i responsabili titolari di posizione organizzativa.
- 3) La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità dei singoli dipendenti
- 4) In subordine al lavoro agile, al fine di limitare obbligatoriamente la presenza del personale degli uffici, dovranno essere utilizzati gli strumenti delle giornate di congedo pregresse, della banca ore, della rotazione e di analoghi altri istituti, con possibilità, esaurite tali possibilità, di motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, pur riconoscendo ad esso il trattamento retributivo come se il servizio fosse prestato, con esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa. A tal fine il responsabile del servizio personale ed i rispettivi responsabili delle singole aree provvederanno a dare attuazione e disciplinare l'utilizzo degli istituti elencati, previsti dalla normativa
- 5) Le attività di ricevimento del pubblico sono confermate nelle modalità e misure attualmente vigenti, prevedendo che gli utenti saranno ricevuti solamente previo appuntamento telefonico o tramite e-mail indirizzata ai singoli uffici che si intendono contattare.
- 6) In accordo con il responsabile della prevenzione e protezione dei rischi e del medico del lavoro, saranno individuate misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica della tutela della salute dei lavoratori e del rischio di aggregazione per la popolazione, in coerenza con i contenuti del documento tecnico approvato dal CTS – Comitato Tecnico Scientifico, nella seduta n. 49 del 9 aprile 2020

Cameri, 11 maggio 2020



Il Sindaco